



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli**

Piazza Dante n. 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494671 - 496754

F +39 0461 493690

pec elettorale@pec.provincia.tn.it

@ elettorale@provincia.tn.it

web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)**CIRCOLARE N. 9/ref**

Ai Sindaci dei Comuni  
della provincia di Trento  
LORO SEDI

Ai Presidenti  
degli Uffici elettorali di sezione

LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo  
per la Provincia di Trento  
Corso 3 Novembre, 11  
38122 TRENTO

S183/2021/1.6-2020-2/MR/SG

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**Oggetto: referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento.**

- 1) **Ammissione al voto.**
- 2) **Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**
- 3) **Votazione dei degenti in ospedali e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale.**

Per la regolarità delle operazioni di votazione in occasione del referendum in oggetto si forniscono le seguenti indicazioni, richiamando anche il testo informativo pubblicato sul sito istituzionale nella apposita sezione dedicata alle elezioni.

**1) Ammissione al voto.**

Per l'esercizio del diritto di voto l'elettore deve presentarsi con la propria tessera elettorale personale, che può essere sostituita solo da un duplicato o, nel caso in cui non ne risulti possibile il rilascio, da un'apposita attestazione del Sindaco rilasciata in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini del diritto di voto nella specifica consultazione. A tal fine la legge elettorale provinciale

Provincia autonoma di Trento

dispone che l'ufficio elettorale comunale rimanga aperto nei cinque giorni antecedenti la votazione, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

Si ricorda che per il referendum provinciale sono ammessi al voto **tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale.**

## **2) voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

Si richiama, in proposito, il combinato disposto di cui all'art. 58 bis della legge provinciale n. 2 del 2003 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale e Presidente della Provincia*) e all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche*), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Le predette disposizioni prevedono che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè del trasporto che gli enti organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore, ossia possano **votare presso il loro domicilio.**

E' opportuno evidenziare, peraltro, che le disposizioni sul voto domiciliare **si applicano in occasione del referendum provinciale solo nel caso in cui gli aventi diritto dimorino sul territorio provinciale.**

Si ricorda che al fine di poter esprimere il voto a domicilio, gli interessati devono trasmettere al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, nel periodo compreso **tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (ossia tra martedì 17 agosto e lunedì 6 settembre come indicato nel manifesto mod. 38 consegnato a tutti i Comuni)**, una dichiarazione in carta libera che attesti la volontà di votare presso l'abitazione in cui dimorano. Si evidenzia che il termine ultimo di presentazione della richiesta, corredata dalla documentazione di seguito indicata (**lunedì 6 settembre 2021**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avente carattere ordinatorio compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, completa di indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, di un recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria, di data non anteriore al 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente la data della votazione.

Il certificato medico dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto (gravissima infermità e intrasportabilità) con prognosi di almeno 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto, qualora la stessa non sia già risultante dall'annotazione sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito.

I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi, distinti per sezioni, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano a questi ultimi l'attestazione di tale inclusione (a mezzo telegramma, posta prioritaria, fax, messo notificatore etc.).

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali gli stessi sono iscritti, i Sindaci, entro il settimo giorno antecedente la votazione dovranno comunicare al Sindaco di ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare devono, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto (trasporto).

I Sindaci interessati devono formare distinti elenchi, divisi per sezione elettorale, indicando nome e cognome degli elettori, sesso e luogo di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico e saranno distinti a seconda che l'elettore voti a domicilio nella stessa sezione di iscrizione o voti a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune o voti a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune, o voti a domicilio presso altro Comune.

Gli elenchi predisposti sono consegnati, unitamente all'altra documentazione prevista e al materiale elettorale, nelle ore antimeridiane del giorno antecedente quello di votazione ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Ai medesimi Presidenti, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, sarà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, che sarà utilizzato esclusivamente per certificare nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati l'avvenuta espressione del voto.

Al fine di poter fornire agli uffici elettorali di sezione l'eventuale ulteriore materiale necessario per la raccolta del voto a domicilio, si pregano le SS.LL. di voler comunicare allo scrivente Servizio (elettoriale@provincia.tn.it) entro il giorno di lunedì 13 settembre 2021 il numero degli elettori ammessi al voto domiciliare, distinti in maschi e femmine, con indicazione dell'ufficio elettorale di sezione che provvederà a raccogliere il voto.

I modelli necessari per consentire il voto a domicilio sono reperibili sul sito della Provincia all'indirizzo [www.elezioni.provincia.tn.it](http://www.elezioni.provincia.tn.it).

**Si evidenzia che, a norma del decreto-legge 17 agosto 2021, n.117 sono ammessi al voto a domicilio anche gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid.19. Rispetto alla raccolta del voto di questi elettori verranno fornite ulteriori indicazioni con successiva circolare.**

### **3) Votazione dei degenti in ospedali e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale.**

L'articolo 55 della legge provinciale n. 2 del 2003 dispone che gli elettori degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano elettori aventi titolo in relazione al referendum provinciale in oggetto.

A tal fine la disposizione prevede che i predetti elettori debbano dichiarare al Sindaco del Comune di residenza la volontà di votare nel luogo di cura o di detenzione, **entro il terzo giorno precedente** la data della votazione. In proposito si precisa quanto segue.

Gli elettori ricoverati o detenuti **prima del terzo giorno antecedente** la data della votazione devono rispettare quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge provinciale n. 2 del 2003.

Gli elettori, invece, ricoverati o detenuti **successivamente al terzo giorno antecedente alla data della votazione**, non potendo per forza maggiore attivare nei termini la procedura prevista

dall'articolo 55, possono richiedere di esercitare il diritto di voto anche oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Per tali elettori devono essere comunque attivate le procedure previste dagli articoli 55 e seguenti al fine dell'espressione del voto nel luogo di ricovero o di detenzione. Si ritiene, infatti, che l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito possa essere compreso solo se risultano impossibili la verifica del requisito di elettorato attivo attraverso il rilascio dell'attestazione di ammissione al voto o la votazione medesima (ad es. nel caso in cui il seggio speciale abbia esaurito il suo compito).

Il **Presidente del seggio ordinario** nella cui lista elettorale risulta iscritto l'elettore ricoverato o detenuto successivamente al terzo giorno antecedente la data delle elezioni, che riceve la comunicazione nel corso della giornata della votazione, può prendere nota solo a fini conoscitivi sulla lista elettorale di sezione, a fianco del relativo nominativo, del fatto che l'elettore vota in luogo di ricovero o di detenzione.

Il **Presidente di seggio (ospedaliero, speciale o distaccato)** che raccoglie il voto nei luoghi di cura o detenzione, prima di ammettere al voto un elettore che lo richieda, deve in particolare:

- accertare che l'elettore non abbia già votato nel Comune di residenza, controllando la tessera elettorale personale dell'elettore;
- farsi rilasciare - **per il tramite la direzione sanitaria** - dal Comune l'attestazione prevista dall'articolo 55, comma 3, lettera b), che l'elettore sia in possesso del diritto di elettorato attivo per la consultazione elettorale provinciale in corso. Tale attestazione deve essere recapitata a cura del Comune al Presidente per essere allegata al verbale dell'ufficio di sezione.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
- dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).